



20390/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FPT

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 10/06/2014 - CC

R.G.N. 29270/2011

Aut. 20390
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29270-2011 proposto da:

CECCATO GIANLUCA (CCCGIC70B20A703Q) titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato PRASTARO ERMANNO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARAN PAOLO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO EURO COSTRUZIONI SRL IN
LIQUIDAZIONE;

- *intimato* -

avverso il decreto n. R.G. 63/2011 del TRIBUNALE di TREVISO del 6/11/2009, depositato il 10/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto
segue:

<<1. - Il sig. Gianluca Ceccato, titolare dell'omonima ~~impresa~~
individuale, propose davanti al Tribunale di Treviso opposizione allo
stato passivo del fallimento della Euro Costruzioni s.r.l., lamentando
che il Giudice delegato avesse escluso dal concorso parte del suo
credito del corrispettivo per l'esecuzione di opere idrauliche e termiche
presso due cantieri della società poi fallita e gli avesse negato, altresì, il
privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 5, c.c.

Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo
al passivo l'ulteriore credito dell'opponente di € 107.012,34, ma
confermando l'esclusione del privilegio artigiano poiché tra le parti era
intercorso un rapporto di (sub)appalto d'opera.

Il sig. Ceccato ha proposto ricorso per cassazione articolando
due motivi di censura. Il curatore fallimentare non si è difeso.

2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di
motivazione, si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che
dagli atti risultava evidente e pacifica la natura artigiana dell'impresa del
ricorrente, essendo comprovato, con documenti e testimonianze
(puntualmente indicati nel ricorso) che egli si avvaleva esclusivamente
del proprio lavoro, non avendo dipendenti o collaboratori esterni, e che
il costo dei materiali impiegati era largamente minoritario nell'ambito
del corrispettivo maturato.

3. - Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1655 c.c. e 2751 *bis*, n.5, c.c., nonché vizio di
motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia apoditticamente

qualificato il contratto intercorso tra le parti come subappalto d'opera, mentre invece si trattava – date appunto le dimensioni dell'impresa del Ceccato – di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. o, al più, di un appalto di servizi.

4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Il Tribunale ha ritenuto di escludere il privilegio in questione facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui esso non spetta allorché tra le parti sia intercorso un rapporto di appalto d'opera (Cass. 5640/1980, 430/1995, 17396/2005, 20116/2010), che è incompatibile con la qualifica artigiana del creditore.

Nel qualificare il contratto come (sub)appalto d'opera, però, il Tribunale è stato effettivamente apodittico, mentre avrebbe dovuto tener conto che la realizzazione di un'opera può essere dedotta sia in un contratto di appalto, sia nel contratto di cui all'art. 2222 c.c.

Rileva, dunque, la distinzione tra tali figure contrattuali, in ordine alla quale questa Corte ha da tempo chiarito che se, per un verso, l'appalto ed il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l'opera o il servizio comportano, nella prima, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se adjuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c.; sicché solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello

della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o contratto d'opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un'opera o di un servizio (cfr., tra le molte, Cass. 7606/1999, 7307/2001, 2115/2004, 12519/2010).

Il Tribunale, come si è accennato, ha del tutto trascurato questa distinzione, che gli avrebbe imposto, invece, nel qualificare il rapporto, di verificare previamente, in base ai dati istruttori, le dimensioni dell'impresa del Ceccato e segnatamente se essa si basava prevalentemente sul lavoro personale del titolare, come da lui sostenuto.>>;

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso della relazione sopra trascritta;


che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno

2014.



Il Presidente

Salvatore Di Palma

Salvatore Di Palma

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 SET. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Lidia FASSINETTI

Mire Mirelli

Fallimenti e Società.it